



PROTOCOLLO DI INTESA

PER LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

TRA

Il Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pescara, con sede in Pescara Via Chieti n° 5 rappresentato dal Presidente *pro tempore* Dott.ssa Laura D'Angelo elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale ed autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio dell'Ordine n 10 del 10/10/2017

E

Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara - sede di Pescara via Tiburtina Valeria 54/1 - rappresentata dal dr. Giovanni De Paulis nato a L'Aquila il 29.08.1965

CONSIDERATO

Che il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Pescara istituito dalla legge 12 gennaio 1979 n. 12 ha personalità giuridica di diritto pubblico e vigila sulla tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro;

Che l'Ispettorato Territoriale del lavoro (I.T.L) svolge le attività ispettive già esercitate da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

VISTI, IN PARTICOLA

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

La legge 11 gennaio 1979 n.12, che ha disposto le norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149 rubricato disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014 che ha disciplinato il Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro;

La Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

PREMESSO CHE

Al fine di favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo professionale di Consulente del Lavoro e concordare una "agenda comune" finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di legge dei soggetti che assistono le aziende e i datori di lavoro .

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, VISTO E PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art 1 - Premesse

- 1) I considerato, visto e premesso, nonché gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 - Oggetto

- 1) Verifica costante da parte del personale ispettivo del rispetto del dettato normativo di cui alla legge 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nell'art. 1 della predetta legge, la quale, dispone, che gli adempimenti

di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono svolti dal datore di lavoro debbono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri professionisti indicati nel sopracitato art. 1.

- 2) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati, i quali, devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o da professionisti indicati nell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n.12, e devono comunque svolgere solamente ed esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (fascicolazione e consegna documenti).

Art. 3 - Impegni reciproci

- 1) Si concorda che il personale ispettivo, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, in ossequio al rispetto del codice di comportamento degli ispettori del lavoro approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 gennaio 2014, verifica che il professionista sia in possesso dell'abilitazione e annoti gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro.
- 2) Che lo stesso personale accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, della L.12/1979 abbiano inoltrato specifica comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro (ex D.T.L.) delle Province nel cui ambito intendono svolgere tali adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale e trasmesso altresì l'elenco delle aziende assistite.
- 3) In caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il personale ispettivo provvede a dare immediata comunicazione alle autorità competenti, al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di riferimento per l'attivazione delle previste azioni poste a tutela della professione e non consente al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione.
- 4) Allo stesso modo, la direzione dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro si impegna a disporre nel territorio di competenza una ricognizione dei centri di elaborazione dati operanti in tali sopradette materie e, tramite i propri ispettori, procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertata che gli stessi centri di elaborazione siano assistiti da un Consulente del Lavoro e che svolgono esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa.
- 5) Il Consiglio provinciale dell'Ordine si impegna a fornire all' Ispettorato territoriale del lavoro l'elenco aggiornato dei propri iscritti, nonché tempestivamente, ogni significativa variazione.
- 6) Le parti, anche attraverso propri delegati, si incontrano almeno una volta ogni sei mesi per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro.

Art. 4 - Gruppi di lavoro

Per le finalità stabilite in premessa potranno essere costituiti tra le parti appositi Gruppi di Lavoro che avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo e degli obiettivi del singolo progetto e potranno essere affiancati da esperti, nei diversi settori, da essi identificati di comune accordo.

Art 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla D. Lgs 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

il presente protocollo d'intesa avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data del 1 novembre 2017

E' possibile per accordo delle Parti, procedere in ogni momento alla sua integrazione modifica o risoluzione.

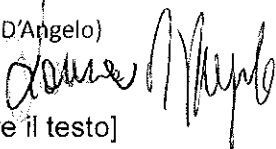
Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, lì 12 ottobre 2017

IL Presidente del CPO

(Laura D'Angelo)



[Digitare il testo]

Il Direttore dell'Ispettorato di Chieti-Pescara

(Giovanni De Paulis)

